



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 09/10/2025

FATTO

Con ricorso dell'8.05.2025, i ricorrenti lamentano il mancato rimborso per eccezione di prescrizione di 1 BFP appartenente alla serie AA4 emesso il 24.07.2002 del valore nominale di euro 5.000,00. Lamentano inoltre un difetto di informativa all'atto dell'emissione del titolo. Chiedono il rimborso del BFP con i relativi interessi, e in subordine il risarcimento del danno nella misura del capitale versato.



Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza temporale e per materia dell'Arbitro. Nel merito, riferisce che la serie AA4 è stata collocata nel periodo compreso fra il 03.05.2002 ed il 20.09.2002 e che tali titoli possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione; essendo stato sottoscritto in data 24.07.2002, la scadenza era prevista per il 24.07.2009, mentre la prescrizione è maturata il 25.07.2019 allorquando il primo reclamo formale è stato effettuato in data 28.10.2019. Conclude per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia attiene alla richiesta di rimborso di un BFP appartenente alla serie AA4.

Per sistematicità si esamineranno prima le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario.

L'eccezione di incompetenza per materia deve essere disattesa, conformemente ai precedenti di questo Collegio, nonchè anche alla luce dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013.

Anche l'eccezione di incompetenza temporale non può trovare accoglimento in quanto anche il Collegio di coordinamento ha ribadito che per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato (cfr. anche decisione Collegio di Roma n. 4656 del 21 marzo 2022).

Venendo al merito, il D.M. 18 aprile 2002 stabilisce che i BFP della serie AA4 *“possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”* mentre l'art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, stabilisce che *“i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”*.

Il Collegio di Coordinamento (Decisione n. 8056/2019) ha affermato che ove i decreti istitutivi prevedano che i buoni possano essere liquidati *“al termine del [...] anno successivo a quello di emissione”*, deve intendersi che il termine di rendimento scada nell'ultimo giorno (31 dicembre) dell'anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a quello di emissione.

Orbene, nel caso di specie la sottoscrizione risale alla data del 24.07.2002 e, dunque, in ossequio ai principi poc'anzi richiamati la scadenza va individuata al 31.12.2009 ed il termine prescrizione è cominciato a decorrere in data 1.10.2010 e sarebbe maturato in data 31.12.2019. Senonchè la prima richiesta scritta di rimborso è stata effettuata il 28.10.2019, prima che fosse maturato l'anzidetto termine di prescrizione.



In tale contesto, il ricorso merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente al rimborso del titolo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA